



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE FISSA I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER **violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali** .

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera presentata dall'ufficio segreteria su indicazione della giunta e ritenuta meritevole di approvazione come di seguito evidenziato:

Premesso che:

Il 13 ottobre 2000 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (T.U.L.O.E.L).

Si tratta di un fondamentale provvedimento verso lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa nel nostro Paese, perseguiti attraverso il riassetto del sistema delle molteplici fonti legislative dell'ordinamento delle autonomie locali.

L'indiscutibile passo in avanti ha comportato però anche l'abrogazione, assieme a tutta la precedente normativa, degli articoli 106 e seguenti del Regio Decreto n. 383 del 1934, ossia del fondamento legislativo, anche per la nostra Regione, dell'applicazione di ogni misura sanzionatoria nei confronti dei responsabili delle violazioni dei precetti posti dai regolamenti comunali o dalle ordinanze municipali, uniche fonti di produzione del diritto secondario locale.

Accresciuta la potestà normativa dei Comuni e riconosciuta la capacità dei regolamenti locali di introdurre precetti muniti di sanzioni amministrative, il legislatore non ha voluto dettare una norma apposita per queste ultime, consapevole che la loro disciplina sarebbe stata automaticamente ricondotta a quella valevole per la generalità degli illeciti amministrativi pecuniariamente sanzionati, ovverosia gli articoli da 1 a 31 della legge 24.11.1981 n. 689, con particolare riguardo a:

- art.10 circa l'entità minima e massima delle sanzioni pecuniarie anche per la violazione dei regolamenti comunali;
- art.12 che estende l'applicazione della 689/81 a tutte le violazioni associate a sanzioni amministrative
- art. 17, quarto comma che indica il Sindaco quale autorità competente per l'applicazione delle sanzioni per inosservanza dei regolamenti comunali.

A conferma di quanto sopra si riporta uno stralcio della circolare del Servizio Autonomie Locali n. 19 dd. 23.10.2001: *"A tal proposito (abrogazione art.106 e ss T.U) si deve evidenziare quanto stabilito dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione civile, Direzione Centrale delle Autonomie - con parere dd. 07.03.2001. Secondo l'interpretazione del Ministero l'abrogazione degli articoli 106 e ss. Del TULCP n. 383/1934 non comporta il venire meno della possibilità di prevedere, per mezzo di un regolamento, la capacità sanzionatoria del Comune. Detta potestà trae origine dal generale potere regolamentare del Comune di cui all'art. 7 del Testo Unico n. 267/2000. Data la potestà normativa della Regione in materia di ordinamento dei Comuni si deve solo precisare che il fondamento del generale potere regolamentare dei Comuni risiede, a livello locale, nell'art. 5 del T.U.LL.RR.O.C di cui al D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L, ma ciò non rileva per quanto attiene la coerenza dell'argomentazione ministeriale"*.

Tutto ciò premesso, per cercare di fornire, in termini propositivi, una

possibile soluzione al vuoto normativo creatosi il Consorzio ha predisposto un regolamento tipo che i Comuni interessati potranno adottare per restituire forza cogente ai propri strumenti normativi ed alle ordinanze sindacali.

Dato atto che si tratta di un testo essenziale, che si limita ad individuare i limiti edittali, minimi e massimi, delle sanzioni amministrative comminabili per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze, risultando infatti i meccanismi di concreta irrogazione delle stesse integralmente previsti dalla legge 689/1981 innanzi citata (in particolare art. 16 e ss.).

Vista la proposta di regolamento che prevede: al punto 1) di mantenere in essere le sanzioni già previste nei regolamenti attualmente in vigore con la precisazione che il minimo comunque si adegua al valore di cui al successivo punto 2) il quale fissa l'individuazione di limiti edittali unici per tutte le ipotesi di sanzioni residuali non previste e disciplinate da specifiche disposizioni normative;

dato atto che gli unici vincoli che dovranno comunque essere rispettati nella fissazione degli importi risultano i seguenti:

- il minimo ed il massimo dovranno essere contenuti tra euro 6,20 (Lire 12.000.-) ed euro 10.329,14 (Lire 20.000.000.-);
- il limite massimo dovrà corrispondere al decuplo del limite minimo (es. minimo euro 30 - massimo euro 300; minimo euro 20 massimo euro 200).

Visti i pareri qui allegati sotto alla lettera A)

Con voti favorevoli n. 14, contrari n //, astenuti n. // su n. 14 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il regolamento che fissa i criteri e determina le sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze sindacali che allegato sotto la lett. B) della presente delibera ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- 2) di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 100 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.;
- 3) di dare evidenza che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.93, n. 13, avverso alla presente deliberazione sono ammessi: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71, n. 1199 ovvero in alternativa ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.71, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Consigliere designato  
F.to Giongo Christian

*Christian Giongo*

Il Presidente  
F.to Bleggi dr. Diego

*Diego Bleggi*



Il Segretario Comunale  
F.to Mora dr. Rolando

*Rolando Mora*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 29/04/2002

Il Segretario comunale  
F.to Mora dr. Rolando

**FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERA**

- ESECUTIVA A PUBBLICAZIONE AVVENUTA (ART. 100, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.)  
 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 100, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C.)  
 COMUNICAZIONE AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO (Art. 15, comma 1 bis L. 55/90)  
 ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO (Art. 97, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.)

**FASE DELL'IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA**  
(Art. 17 della L.R. n. 10/98)

RAGIONERIA

**FASE DELL'EFFICACIA**

INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO (Art. 102 comma 4 T.U.LL.RR.O.C.)

- PER COMPETENZA  TEC. 1  TEC. 2  RAGION.  VIGILE  BIBLIO  SECRET.  
- PER CONOSCENZA  TEC. 1  TEC. 2  RAGION.  DEMO.  BIBLIO.  SECRET.

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il **10 MAG 2002** ai sensi dell'art. 100, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1996, n. 4/L.

Il SEGRETARIO  
*Rolando Mora*



# REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE CRITERI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

1. In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, questa viene adottata ed applicata ai sensi del Capo I, Sezione I e II, della legge 24.11.1981 n. 689.  
L'importo minimo della sanzione dovrà comunque corrispondere a quello di cui al successivo punto.
2. Fuori dai casi espressamente previsti e disciplinati da specifiche disposizioni normative, gli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni ai regolamenti comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, sono fissati in un importo non inferiore a Euro 1x30 e non superiore ad Euro 10x30.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi di cui al comma precedente in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni precedenti.

Allegato B) alla  
deliberazione consiliare n.  
19 del 22.04.2002.

Il Segretario Comunale  
Mora *fr* Rolando



